

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio IX

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara Sede di Massa

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999 che istituisce le graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo:

VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad

esaurimento (GAE);

il D.M. n. 235 del 1/04/2014, relativo all' aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il VISTO

triennio 2014/17;

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 3666 del 27/08/2014, con cui sono state pubblicate le graduatorie ad

esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo di questa Provincia

per il triennio 2014/2017;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3442 del 20/07/2015, con il quale sono state pubblicate le

graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 325 del 3 giugno 2015,

inerente le c.d. operazioni di carattere annuale, e valide per l'avvio dell'a. s. 2015/2017;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4149 dell'1/09/2016, con il quale sono state pubblicate le

graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 495 del 22 giugno 2016,

inerente le c.d. operazioni di carattere annuale, e valide per l'avvio dell'a.s. 2016/2017;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3770 del 3/08/2017, con il quale sono state pubblicate le graduatorie

ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 400 del 12 giugno 2017, inerente le c.d.

operazioni di carattere annuale, e valide per l'a. s. 2017/2018;

VISTA la Legge 25/02/2016 n. 21, di conversione del D.L. 30/12/2015 n. 201, che ha disposto la proroga del

triennio di validità delle stesse graduatorie fino all' a. s. 2018/19;

il proprio provvedimento prot. n. 3736 del 3 agosto 2018, con il quale sono state pubblicate le VISTO

> graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 506 del 19 giugno 2018,

inerente le c.d. operazioni di carattere annuale, e valide per l'a. s. 2018/2019;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3501 del 2/08/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie

ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo,

aggiornate ai sensi del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 e valide per il triennio 2019/2022;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2956 del 5/08/2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie

ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 36 del 23/06/2020, inerente le c.d.

operazioni di carattere annuale, e valide per l'a. s. 2020/2021;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3059 del 5/07/2021, con il quale sono state pubblicate le graduatorie

> ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 178/2021, inerente le c.d. operazioni di

carattere annuale, e valide per l'a. s. 2021/2022;

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 2361 del 7/06/2022 con il quale sono state pubblicate le graduatorie

ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo,

aggiornate ai sensi del D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 e valide per il triennio 2022/2025;

TENUTO CONTO delle ordinanze cautelari e di ottemperanza alle stesse ordinanze cautelari che il Consiglio di Stato

e/o T.A.R. hanno emesso durante tutto il periodo di validità delle GAE per il triennio 2014/2017, in relazione ai ricorsi presentati da docenti con diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, avverso la loro esclusione dalle GAE 2014/17 per la scuola dell'Infanzia

e Primaria di questa provincia;

il decreto dirigenziale dell'USP di Parma e Piacenza sede di Parma Prot. n. 3966 dell'8/06/2015 con **VISTO**

il quale era disposto l'inserimento in GAE con riserva dell'ins. TAINI MONICA, nata il 30/07/1976



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio IX

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara

Sede di Massa

(MS), beneficiaria dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1089/2015 in relazione al ricorso n. 503/2015, presentato avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 5499/2014 su ricorso n. 7680/2014;

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento in caso di giudizio di merito favorevole all'Amministrazione;

CONSIDERATO che in occasione dell'aggiornamento delle GAE 2019/22, indette con il DM. 379/2019, la docente

Taini Monica abbia trasferito la sua posizione in GAE nella provincia di Massa Carrara;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato espressa in Adunanza Plenaria n. 11 del 20/11/2017; VISTA la sentenza del Consiglio di Stato espressa in Adunanza Plenaria n. 5 del 27/02/2019;

VISTO l'art. 4 commi 1 e 1bis della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del D.L. n. 87/2018;

TENUTO CONTO della nota ministeriale n. 45988 del 17/10/2018, integrata con la successiva nota n. 47743 del 29/10/2018, con cui il MIUR impartisce istruzioni in merito ai provvedimenti che questi uffici devono adottare, in attuazione delle previsioni di legge sopracitate, a seguito delle sentenze favorevoli all'Amministrazioni che rigettano, nel merito, i medesimi ricorsi, rendendo inefficace la misura

cautelare fin qui concessa;

PRESO ATTO del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, richiamato dalla citata nota ministeriale n. 45988/2018, che, in relazione alle conseguenze delle disposizioni giurisdizionali in oggetto, prevede

che "l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali comportano la decadenza dei contratti a tempo

determinato e indeterminato stipulati con gli stessi docenti";

VISTA la nota ministeriale n. 38905 del 28/08/2019, con cui il MIUR ha fornito indicazioni in merito al

depennamento dei docenti in oggetto, i quali potranno beneficiare dell'iscrizione nella II fascia delle

graduatorie d'istituto, laddove non vi siano già inclusi;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER n. 1899 del 7/10/2019, recante "Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l' a. s. 2001/02 per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento – sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 e n. 5 del

27/02/2019 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici";

visto il comma 1 -bis della legge n. 96 del 9 agosto 2018, come modificato dall'art. 1 quinques Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, di conversione del decreto legge n. 126 del 29 ottobre 2019, il

quale stabilisce che "al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di

ciascun anno scolastico;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, è causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il

presupposto; della definitiva pronuncia del Tar Lazio n. 7770/2021 pubblicata il 30/06/2021 che ha respinto il ricorso RG 7680/2014:

RITENUTO di dover dare esecuzione a tale provvedimento rettificando in autotutela le Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Massa Carrara cl. di concorso AAAA/EEEE del triennio 2019/2022;

DISPONE

Art. 1- Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della definitiva pronuncia del Tar Lazio n. 7770/2021 pubblicata il 30/06/2021 che ha respinto il ricorso RG 7680/2014, è annullato l'inserimento con riserva "T", nelle Graduatorie ad Esaurimento— Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, posto comune- della docente **Taini Monica**, **nata il 30/07/1976 (MS)**, che viene pertanto depennata con efficacia *ex tunc*.

PRESO ATTO

ordinaria: SGUC9B



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio IX

Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara Sede di Massa

Art. 2- Per effetto del suddetto depennamento, è annullato l'atto di individuazione della docente come destinataria di contratto a tempo indeterminato, stipulato con clausola risolutiva, in virtù dei provvedimenti giurisdizionali cautelari di cui alle premesse.

Il competente Dirigente Scolastico che abbia stipulato con la docente Taini Monica contratto a tempo indeterminato, munito di clausola di salvaguardia, <u>a seguito di individuazione da GAE</u>, provvederà con proprio atto alla risoluzione del medesimo contratto, nelle modalità di seguito indicate, in applicazione dell'art. 1 quinques, comma 1 bis, della Legge n. 159/2019:

Situazione attuale	Indicazioni per adempimenti a carico delle Scuole
Ruolo da GAE dall'1/9/2019	Revoca del contratto di ruolo da GAE,
presso IC "Tifoni".	sottoscritto con clausola risolutiva. Il periodo dall'1/9/19 al 31/08/2021 dovrà
Ruolo da Concorso straordinario scuola	essere considerato a tempo determinato con
infanzia e primaria (d.d.g. n.1546 del	scadenza annuale fissata al 31/08.
07/11/2018) dall'1/9/2021	
presso IC "Tifoni".	

Art. 3- I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d'istituto la docente indicata risulti eventualmente inserita, apporteranno le dovute rettifiche provvedendo alla cancellazione della posizione di 1^ fascia.

Il Dirigente, presso cui la docente suddetta risulti in servizio, provvederà alla notifica del presente atto, dandone conferma a questo ufficio.

Per effetto della legge sulla privacy, il presente provvedimento non contiene dati personali e sensibili alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l'interessata o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa in materia di accesso agli atti amministrativi.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla vigente normativa.

IL DIRIGENTE Dott.ssa Donatella Buonriposi

- -Alla docente Taini Monica per il tramite della scuola di servizio
- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Massa Carrara- LORO SEDI
- Ai Dirigenti degli UST Nazionali
- -Alle OOSS Comparto Scuola- LORO SEDI
- -All'Albo/Sito dell'Ufficio